

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

**XLVII.****TORNATA DEL 21 APRILE 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

**SOMMARIO** — Omaggi — Sento di petizioni — Congedo — Seguilo della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Approvazione degli articoli da 545 a 555 — Articolo aggiuntivo del Senatore Angioletti, combattuto dal Commissario Regio — Replica del Senatore Angioletti — Parole del Ministro dell'Interno — Approvazione dell'articolo aggiuntivo del Senatore Angioletti e degli articoli 556, 557, 558 e 559 — Nuova redazione del Senatore Tecchio all'articolo 560, accettata dal Ministero, e dalla Commissione, approvata — Approvazione dell'articolo 561 — Modificazione del Senatore Tecchio all'articolo 562, accettata dal Ministro e dalla Commissione, approvata — Approvazione dell'articolo modificato — Approvazione dell'articolo 563 e dei successivi articoli, 564, modificato dal Ministro, 565 e 566 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 567, non accettato dal Commissario Regio, nè della Commissione, respinto — Approvazione dell'articolo — Spiegazione chiesta dal Senatore Gallotti all'articolo 568, fornita dal Commissario Regio — Approvazione dell'articolo modificato — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione degli articoli 569, 570, 571 e 572 — Emendamento del Senatore Tecchio all'articolo 573, non accettato dal Commissario Regio, respinto — Approvazione dell'articolo e dei successivi 574, 575 e 576 — Aggiunta del Senatore Tecchio all'articolo 577, accettata dal Commissario Regio e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo, coll'aggiunta, e degli articoli 578, 579, 580 e 581 — Modificazione proposta dalla Commissione e trasposizione di parole proposta dal Senatore Tecchio, accettata dal Commissario Regio — Aggiunta proposta allo stesso articolo del Regio Commissario, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo modificato, del successivo 582, modificato, e con aggiunta del Commissario Regio, e dei 583, 584, 585 e 586 — Accettazione delle modificazioni proposte all'articolo 587 del Ministro, con variante del Relatore — Modificazione al § 3 proposta dal Senatore Tanari — Approvazione del N. 1 del primo paragrafo — Reiezione dell'emendamento proposto dal Senatore De Vincenzi al N. 2 — Approvazione del N. 2, del 3 modificato, e del 4 — Approvazione del § 2 — Parole del Commissario Regio in appoggio dell'emendamento proposto dal Senatore Tanari al § 3 — Osservazioni del Relatore e del Senatore Errante, ai quali risponde il Regio Commissario — Dichiarazione del Senatore Borgatti — Replica del Senatore Errante — Osservazioni del Senatore Miraglia — Parole del Senatore Tanari a sostegno della modificazione da lui proposta, oppugnata dal Senatore Miraglia — Arretranza del Senatore Borgatti — Approvazione del § 3 — Proposte del Ministro di rinvio dell'aggiunta del Senatore Tanari al § 3 alla Commissione, e del Senatore Gioranola dell'articolo 588, approvate — Dichiarazione del Senatore Lanpertico — Proposta della Presidenza di rinvio della discussione del Codice penale a venerdì 23 corrente, approvata.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro Guardasigilli, il Senatore Eula, Commissario Regio, il Ministro

dell'Interno e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI dà let-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

tura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

## Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato :

Il Direttore Generale della Banca Nazionale, di 10 esemplari del *Rendiconto delle operazioni della Banca, durante l'anno 1874*;

La Camera di Commercio ed Arti di Venezia, di 225 esemplari di un opuscolo sulla *Questione dei porti-franchi*;

Il Regio Provveditore Centrale per l'istruzione primaria popolare, della *Relazione sulla distribuzione dei sussidi nel 1874*;

L'avvocato Francesco Mancardi, dei suoi *Cenni storici sull'Amministrazione del Debito Pubblico*;

Il Sindaco di San Ginesio, di un *Indirizzo di ringraziamento al professore Tommaso Erskine Holland*, pel suo discorso in lode di Alberico Gentili;

La ditta editrice, in Milano, F. Marini, della *Vita di Michelangelo Buonarroti*, tradotta dal tedesco da Augusto di Cassila;

Il signor A. Falangola, della sua *Appendice alla Carta itineraria d'Italia*;

Il dottor M. Carcani, di un suo opuscolo, intitolato : *Il Terere e le sue inondazioni*;

I Prefetti di Bologna e di Torino, degli *Atti di quei Consigli Provinciali del 1874*.

La Reale Accademia Palermitana di Scienze, Lettere ed Arti, degli *Atti di quella Reale Accademia*.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizioni :

N. 15. Il Presidente del Congresso pedagogico tenutosi in Bologna nel settembre del 1874, sottopone al Senato alcune deliberazioni prese dal Congresso medesimo nell'interesse dell'incremento della pubblica istruzione, con istanza che siano dal Senato prese in opportuna considerazione.

16. Il Presidente della Banca agricola, industriale, popolare di Piacenza fa adesione e si associa alla petizione presentata dal Comitato per il progresso degli studi economici di Padova, N. 11.

Il Senatore Casati domanda un mese di congedo per motivi di famiglia, che viene dal Senato accordato.

### Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ci siamo arrestati al Capo V. *della inumazione dei cadaveri*.

Si dà lettura dell'art. 545.

Art. 545.

« § 1. Prima che siano decorse ventiquattrore nei casi ordinari, e quarantotto in caso di morte improvvisa o violenta, è vietato, sotto pena di un'ammenda maggiore di cinquanta lire, e dell'arresto fino a tre mesi, di disseccare o seppellire un cadavere umano, o di chiuderlo nel feretro.

» § 2. Il tempo, di che nel paragrafo precedente, decorre dall'ora in cui l'uffiziale sanitario municipale abbia accertata e dichiarata la morte.

» § 3. Quando il cadavere abbia dato segni indubitati di putrefazione, può essere disseccato o seppellito con licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, anche prima che sia rispettivamente decorso il detto tempo. »

Chi approva quest'articolo 545, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 546.

« § 1. Chiunque seppellisce o fa seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero del comune in cui avvenne la morte, salvo le eccezioni permesse dai regolamenti, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire.

» § 2. Sono a carico del contravventore le spese necessarie per rimuovere il cadavere dal luogo in cui fu illegalmente seppellito. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 547.

« § 1. I cadaveri debbono essere trasportati in cassa chiusa: e non possono essere esposti nè in chiesa, nè in qualsiasi luogo pubblico.

» § 2. La contravvenzione al disposto del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

paragrafo precedente è punita con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 548.

« È vietato di trasportare i cadaveri in ore diverse da quelle stabilite dall'autorità competente, e il contravventore è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 549.

« Le disposizioni del presente capo non si applicano quando l'autorità competente, per le ragioni di sanità pubblica di che nell'articolo 534 abbia diversamente stabilito; e i contravventori alle prescrizioni da essa emanate sono puniti con le pene indicate nell'articolo medesimo. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VI.

*Delle esalazioni nocive.*

A questa intestazione del Capo VI, l'onorevole Senatore Tecchio propone un'aggiunta. Egli vorrebbe si dicesse: *Delle esalazioni fetide o nocive.*

Interrogo la Commissione e il Ministro se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'aggiunta. Esso ritiene che se le esalazioni sono fetide sono anche nocive.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la Commissione è dello stesso avviso; per conseguenza non accetta la proposta dell'onorevole Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 550 modifica la redazione del paragrafo 1. nel seguente modo:

« § 1. È vietato di stabilire fabbriche dichiarate insalubri, pericolose od incommode dall'autorità competente; il contravventore è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

Chi approva il paragrafo 1 così modificato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il contravventore che abbia agito non ostante il divieto dell'autorità, è punito con l'arresto da sedici giorni a un mese. »

Chi approva questo paragrafo 2, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 550, si alzi.

(Approvato.)

Art. 551.

« È vietato di macerare, senza licenza dell'autorità competente, canapa o altre piante tessili in acque non correnti; e il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 552.

« § 1. È vietato di formare o lasciare ammassi di concime, di spazzatura o di altre materie di facile fermentazione o putrefazione nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre o di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre, nei cortili e in qualsivoglia locale o dipendenza di casa abitata, donde le esalazioni possano recare pregiudizio all'altrui salute.

» § 2. Chiunque contravviene al divieto di che nel paragrafo precedente, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, ed è obbligato alla rimozione delle materie a proprie spese. »

Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 553.

« La vuotatura dei cessi, delle fogne o dei canali o fossi da scolo non può farsi nelle città, nelle terre e in altri luoghi abitati, se non con l'uso dei mezzi e nelle ore stabilite dall'autorità per impedire le esalazioni nocive; e il contravventore è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 554.

« § 1. Le bestie morte naturalmente, od ucise per vecchiezza o malattie o appartenenti ad una specie nella quale domina una malattia contagiosa, qualora non possano essere desti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

nate subito ad un uso profittevole, che ne distrugga l'organismo, debbono essere sotterrate secondo le norme stabilite dai regolamenti locali.

» § 2. Dove manchino i regolamenti, il sotterramento deve farsi:

1. prima che la bestia morta incominci a putrefarsi;

2. alla distanza almeno di duecento metri dall'abitato e di cento dalle pubbliche strade;

3. e in una fossa profonda due metri.

» § 3. Chiunque contravviene alle disposizioni dei precedenti paragrafi è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire.

» § 4. Con la stessa pena è punito chiunque dissotterra per qualsiasi scopo una bestia morta.»

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

## CAPO VII.

*Disposizione generale.*

## Art. 555.

« Ogni contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulla pubblica sanità, per la quale non fosse stabilita una pena speciale, è punita con l'ammenda. »

(Approvato.)

Il Senatore Angioletti propone un articolo aggiuntivo (555 bis) concepito in questi termini:

« Chiunque proferisce in pubblico bestemmie accompagnate da parole sconce o tali da vilipendere la divinità, e da recare oltraggio alla pubblica morale, è punito coll'arresto fino ad un mese. »

Interrogo il Governo e la Commissione se accettano quest'aggiunta

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo desidererebbe sapere le ragioni a cui l'onorevole proponente appoggia quest'aggiunta.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. La ragione che mi spinse a presentare quest'articolo aggiuntivo fu il desiderio vivissimo che io ho di veder combattuta e repressa la riprovevole abitudine della bestemmia e del turpiloquio, radicata specialmente

in alcune provincie del nostro paese, ed in porzioni e sotto forme tali da far arrossire anche chi abbia orecchi non molto delicatamente temprati. E mi conforta a farlo il pensiero che la mancanza di quest'articolo potesse essere un'omissione, un vuoto che si dovesse riempire. E mi conferma in quest'idea il vedere che il progetto di Codice contempla il caso di coloro che mostrano in pubblico *nudità irriverende*, che si bagnano all'aperto in acque esposte al pubblico, che si mostrano in pubblico ubriachi, e finalmente coloro che usano cattivi trattamenti contro le bestie.

A me parve allora che come cosa non lecita e punibile, dovesse anche considerarsi la bestemmia proferita in pubblico, specialmente quando è rivestita delle forme più ingiuriose per la divinità, le più scandalose per la pubblica morale, le più ributtanti per la civiltà e per l'educazione anche la più volgare.

Però questa titubanza, che ho interpretato come contrarietà, dimostrata dalla Commissione e anche, se non erro, dall'onorevole Commissario Regio, mi avverte che probabilmente questi Signori avranno le loro ragioni per combattere la mia proposta.

In questo stato di cose io dovrei unire questo mio emendamento a tutti gli altri, coi quali si sta compiendo questa grande ecatombe, ritirandolo. Ma oramai l'ho fatto, e, qualunque possa essere l'avviso della Commissione e dell'onorevole Commissario Regio, voglio appellarmene al Senato, e, secondando anche il desiderio del Commissario Regio, esprimere il mio modo di vedere nella maniera la più breve che sarà possibile.

È inutile, che io dica, o Signori, ciò, che molti di voi, e forse ognuno di voi avrà già notato, è inutile che io dica, che questo deplorevole vizio, oltre ad allignare negli uomini adulti, è stato da essi inoculato anche nei bambini; i quali sanno proferire schifose parole, orribili bestemmie prima, quasi direi, di aver imparato a dire babbo e mamma. Ed alle parole disgraziatamente corrispondono i fatti, tanto che, bisogna pur confessarlo, in alcune città del nostro bel paese il livello dell'educazione, della parte morale appariscente è assai al disotto di quello degli altri paesi d'Europa. In questo stato di cose mi sono domandato: è o non è un male che questa parte di popolo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

si abbandoni senza alcun ritegno a codeste dimostrazioni di scostumatezza che ne deturpano l'indole, che ne guastano i costumi che la rendono, dirò la parola, spregevole agli occhi del mondo civile?

Spero che tutti gli onorevoli miei Colleghi vorranno convenire con me che questo è un male; come vorrei sperare anche che nessuno vorrà dirmi che questo male non sia tale da doversi combattere con un articolo del Codice, ma che sia meglio lasciarne la cura al tempo, all'educazione che dovrà venire, all'istruzione che appianerà la via per poter giungere ad eliminare questo brutto vezzo.

Teorie che lasciano il tempo che trovano e che in pratica non hanno valore. Appoggiandoci esclusivamente ad esse senza introdurre nel Codice qualche cosa che miri a reprimere questa brutta abitudine, io credo che noi tutti abbiamo tempo di morire dieci volte prima che un miglioramento si verifichi. Nè capisco qual cosa siavi, che si opponga all'attuazione della mia proposta.

Se il turpiloquio, se le parole oscene, se le bestemmie sono cose che offendono la civiltà, perchè non devono essere represses?

Io non parlo delle offese portate all'una o all'altra religione, il qual tema è già stato trattato nella discussione di articoli precedenti del Codice. Per il che spero che non mi vorrete dire che nel nostro paese ora abbiamo adottato la formula: « Libera Chiesa in libero Stato. » Noi lasciando che in ogni religione sia libero l'esercizio del culto, non dobbiamo occuparci di chi offende, di chi vilipende Dio?

Dio, io non lo intendo come un monopolio di noi cattolici; io lo intendo come un obiettivo cui mirano tutte le religioni; Dio io lo intendo come il faro della civiltà, della morale di tutti i popoli dell'universo; ed è sotto questo solo punto di vista che noi dobbiamo volerlo rispettato, anche per la ragione di essere rispettati noi stessi.

E noi rispettati spesso non lo siamo.

Io vi assicuro che non è raro il caso in cui dobbiamo sottostare col viso rosso alla critica degli stranieri, i quali, fermandosi in Italia ed imparando la nostra lingua, si accorgono subito che le parole più ripetute sono appunto quelle che non dovrebbero mai essere pronunziate.

Io posso attestarlo, perchè io stesso ho avuto occasione di sentirmi fare osservazioni di quel genere, senza sapere quale ragione addurre per iscusare questo brutto vizio. Infatti questa turpitudine negli altri paesi non si riscontra.

Saremo dunque noi soli che dovremo perpetuarne la vergogna?

Io non so, o, per meglio dire, non sapeva se nei codici delle altre nazioni esistesse un articolo che punisse la bestemmia; ma l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, or sono alcuni giorni, ce ne lesse uno del Codice germanico, se ben mi ricordo, Codice che lo stesso onorevole Ministro apprezza molto, nel quale la bestemmia è punita come un delitto. Io sapeva che nei codici dei cessati governi italiani la bestemmia era pure considerata come un reato; e posso assicurarvi, o Signori, che non se ne sentivano tante quante se ne sentono ora. Posso assicurarvi anzi che prima di darsi allo sfogo villano, gli uomini i più villani si guardavano intorno per vedere se ci fosse un carabiniere che sentisse.

Ora invece avviene precisamente il rovescio. Sicura del fatto suo, questa gentaglia, pare che lo faccia apposta. Aspetta che il carabiniere ci sia, ed è allora che getta fuori dalla bocca tutto quello che ci può uscire di peggio. E fa male il vedere il carabiniere, che tra il popolo rappresenta tutto quello che ci può essere di più rispettabile, fa male il vederlo assistere a quelle scene, e non solamente essere impotente a frenarle, ma dovere con la sua presenza quasi approvarle.

Nè credo che alla attuazione di questa misura potrebbe essere di ostacolo la difficoltà di farla osservare, come mi pare di aver sentito dire, perchè quest'abuso ha preso proporzioni estesissime. Questa teoria mi farebbe paura perchè se si dovesse rinunciare ad affrontare il male e cercare di punirlo quando è grave, i falsari, i ladri e simili saprebbero bene come fare per ottenere il libero esercizio della loro professione; basterebbe che rubassero molto.

Del male grave quando è riconosciuto tale, credo che la legge si debba occupare e punirlo con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, basterebbe che il turpiloquio fosse proibito, perchè molti si decidessero ad astenersene; basterebbe qualche arresto, qualche punizione, perchè molti si ricacciassero in gola le male

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

parole. L'esempio del passato, di cui io sono stato testimone, mostra la giustizia delle mie osservazioni, e in fatto quando era proibito, moltissimi se ne astenevano.

Il male si è moltiplicato quando si sono accorti che la legge repressiva non c'era più, o non c'era chi la facesse osservare.

Io non dico che anche l'educazione ed una maggiore istruzione non possano portare buoni frutti, ma vogliono essere coadiuvate dalla repressione. Rinunciando a questo sistema combinato non riusciremo mai a cancellare dalle abitudini di una parte del popolo italiano quella da me indicata la quale è molto incivile e vergognosa; noi daremo al mondo lo spettacolo abbastanza strano, di volerlo conservare come una specialità nostra.

Detto questo, io prego l'onorevole Commissione e l'onorevole Guardasigilli di voler vedere se l'articolo presentato da me dovesse essere modificato o corretto.

Io non tengo molto al modo col quale è redatto, ma terrei a che fosse preso da loro in considerazione.

Ad ogni modo, qualunque sia per essere la risposta dell'onorevole Commissione, e dell'onorevole Guardasigilli, io prego l'onorevole Presidente a voler sottoporre la mia proposta al giudizio del Senato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo desidera non meno che l'onorevole Senatore Angioletti, che cessi nel nostro paese il deplorabile vizio della bestemmia che, massime in alcune provincie, è divenuto tanto frequente da muovere a ribrezzo ogni persona educata e da attirarci addosso il biasimo degli stranieri. Tuttavia dopo avere oggi insieme colla Commissione, preso in attento esame la di lui proposta, si è convinto non essere conveniente di inserire nel Codice una speciale disposizione che contempra e punisca gli oltraggi alla divinità ed alla pubblica morale dall'egregio preopinante con parole giustamente severe lamentati.

Se si tratta di contumelie proferite pubblicamente contro il culto con animo di deriderlo ed oltraggiarlo, sicchè ne rimanga offeso il

sentimento religioso di chi le ascolta, vi provvede già a sufficienza l'articolo 153.

Se poi si tratta di parole sconcie che rechino offese al pudore, l'onorevole Senatore le troverà punite dall'articolo 338, il quale, infligge la pena della prigionia e della multa pei pubblici discorsi o canti osceni, i disegni e le scritture oscene divulgate sotto qualunque forma.

Ben vede impertanto che il progetto non è muto in questa materia e che tanto la religione, quanto la morale, avranno nel nuovo Codice una efficace tutela.

Ma converrà egli andare più oltre e punire anche le bestemmie proferite inavvertitamente e per viziosa abitudine?

Non sono di quest'avviso. Nol sono, perchè non può ritenersi quale una vera offesa, e punirsi come tale, una parola proferita senza animo di offendere; e perchè qualunque disposizione della legge riuscirebbe senz'alcun dubbio vana ed inefficace.

Valga ad insegnarcelo la grande maestra dell'umanità, l'esperienza. Nelle provincie toscane è da lungo tempo in vigore un Codice più severo di qualunque altro fra i vigenti contro la bestemmia.

Or bene, non v'ha forse altra provincia in Italia dove si bestemmi tanto come in Toscana. È impossibile far due passi per una città qualunque di quella bella regione senza che giungano da ogni lato all'orecchio le parole più irriverenti e più oltraggiose alla divinità che si possano immaginare; sicchè non si esiterebbe a credere cancellato affatto dall'animo delle classi inferiori di quelle popolazioni ogni sentimento di religione, se non si sapesse che esse parlano in siffatta guisa per mala abitudine e senza punto badare a quel che dicono.

Nè si opponga che in Toscana la legge penale sulla bestemmia sia sempre stata lettera morta nel Codice, nè vi sia stato chi vi abbia posto mano. Sotto il precedente Governo frequenti erano i processi e le condanne, ma queste a nulla giovarono; il vizio si mantenne, se pure non crebbe.

Ha detto l'onor. Senatore che attualmente non vi ha più alcun ritegno, che si bestemmia anche in viso ai carabinieri, quasi per deridersene. Se ciò è vero, i carabinieri hanno torto, giacchè avrebbero il dovere di denunciare i colpevoli; e certo i magistrati non man-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

cherebbero di applicare contro di loro la pena severa stabilita dal Codice toscano, che è colà ancora in vigore.

Per eccitare il Governo ad inserire nel Codice l'articolo da lui proposto, lo stesso proponente ha citato il Codice germanico, il quale conterrebbe una disposizione analoga.

È verissimo che nel Codice della Germania del Nord vi ha un articolo che punisce la bestemmia contro Dio, e l'onor. Ministro Guardasigilli ebbe già a farne cenno al Senato quando si discuteva il titolo sui reati contro il libero esercizio dei culti.

Ma s'ingannerebbe a partito l'onor. Senatore Angioletti, se credesse che quell'articolo sia applicabile e si applichi contro chi bestemmia per semplice abitudine.

La parola *bestemmia*, usata nel ripetuto Codice, altro non è che la contumelia che si legge nell'art. 153 del nostro progetto, e vuol essere intesa nello stesso senso, cioè di oltraggio scientemente recato alla divinità: tant'è che viene punita, non come una semplice contravvenzione, ma come un delitto, siccome noi puniamo l'offesa al sentimento religioso.

Ripeto del resto che il voler andare più oltre è far opera inutile, e nulla vi ha di più dannoso che il far leggi destinate a rimanere ineseguite.

Converrebbe, per dare esecuzione a questa legge, procedere ad una vera razzia sulle infime classi, ed al dimani si sarebbe di nuovo da capo.

I carabinieri arresterebbero i bestemmiatori, e forse coloro medesimi che approverebbero l'arresto, manifesterebbero, senz'accorgersene, la propria approvazione per quell'atto di rigore con una bestemmia, la quale sarebbe probabilmente ripetuta dall'arrestato nell'atto di difendersi dinanzi ai giudici. È d'uopo impertanto persuadersene: contro questa deplorabile abitudine non possono giovare che l'istruzione e l'educazione; nulla può la legge penale. Il Governo non accetta quindi il proposto emendamento.

Senatore ANGIOLETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANGIOLETTI. Sento il bisogno di fare osservare al Senato due cose dette or ora dall'onorevole Commissario Regio, e che, per la verità mi hanno fatto impressione.

La confessione che la legge in Toscana esiste e che i carabinieri continuamente in tutte le ore del giorno e in tutti i giorni dell'anno sentono bestemmie tali, come non è possibile architettarle nè crearle di peggio e non arrestano alcuno, mi ha meravigliato, e la rimetto al signor Ministro dell'Interno, come cosa che lo riguarda.

Io credo che se in un paese organizzato, come grazie a Dio è il nostro, e in mezzo ad una popolazione molto governabile come è quella di Firenze, i carabinieri e le autorità di pubblica sicurezza, si prendessero la cura di dare un esempio solo, credo che se ne otterrebbero eccellenti frutti.

Mi dispiace che l'onorevole Commissario Regio abbia fatto cotesta confessione; e dico la verità, se fossi al posto del Ministro dell'Interno vorrei fare qualche cosa, vorrei almeno richiamare l'attenzione dei miei dipendenti su codesti fatti. Io confesso che sino a questo punto ho creduto che l'articolo di cui si tratta fosse abrogato anche in Toscana.

Dichiaro ancora che mi ha colpito di meraviglia, e non avrei voluto sentirlo dire in quest'aula, dall'onorevole Commissario Regio, che la legge debba tanto guardare all'intenzione di chi commette un atto illecito. Le intenzioni, ho sempre sentito a dire, che saranno punite o premiate dal nostro Signore in cielo, ma in terra noi dobbiamo voler puniti gli atti. L'intenzione potrà portare la differenza di un grado di pena, ma l'atto quando è stato commesso, dev'essere punito con e senza l'intenzione.

Quando un uomo uccide un altr' uomo, se l'avrà ucciso con premeditazione, sarà punito più gravemente; se l'uccide senza premeditazione, sarà punito meno gravemente, ma dovrà esser punito. Io ripeto, che di questa teoria dell'intenzione, sostenuta oggi dall'onorevole Commissario Regio, io non mi sono potuto rendere ragione.

Ho voluto richiamare l'attenzione del Senato sopra questi due punti; del resto, mi rimetto alla sua decisione.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore vuol la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non credo di prendere la parola, dopo le cose dette dall'onorevole Commissario Regio, alle quali la Commissione aderisce pienamente.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Dichiaro quindi, senza più, che anche la Commissione respinge l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Angioletti.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho domandato la parola perchè mi occorre di respingere un'accusa che vien fatta al Ministro dell'Interno dal Senatore Angioletti.

Io sono stato in Toscana anche quando gli ordinamenti vigenti non erano applicati.

Io fui Prefetto in Firenze quando vigevano ancora in parte le leggi del Granducato. Ebbene, posso assicurare l'onorevole Senatore Angioletti che la bestemmia era tanto abituale allora quanto lo è adesso....

*Una voce.* Anzi più.

MINISTRO DELL'INTERNO.... ed erano perfettamente inefficaci come lo sono ora le sanzioni penali che si vorrebbero adesso introdurre nel Codice penale. Non vi è che un solo mezzo efficace, e questo è quello della diffusione dell'istruzione, e della educazione popolare la quale, anche in Toscana, è molto al disotto della fama di civiltà che per altri titoli si è meritamente acquistata quella parte d'Italia.

L'articolo del Codice toscano l'ho qui presente; esso dice: « La bestemmia proferita con animo deliberato si punisce col carcere da uno a cinque anni. La bestemmia proferita per malvagia abitudine o per impeto di collera può incorrere nella medesima pena da uno a sei mesi. »

Ora io credo di conoscere abbastanza la città di Firenze per poter assicurare il Senato che non è metonimamente per animo deliberato di bestemmiare che colà si fa uso tanto abitualmente di parole turpissime, ma per una deplorabile abitudine contratta sino da bambini. Non per questo si è mancato, e si manca di tradurre davanti ai magistrati i bestemmiatori; ma nella maggior parte dei casi in cui i bestemmiatori sono stati tradotti davanti i magistrati, vennero prosciolti dall'accusa. Io credo che anche estendendo a tutta Italia la sanzione penale proposta, ciò non farebbe che, dove vi è l'abitudine, si bestemmiasse di meno. La sola educazione, e l'istruzione popolare potranno, ripeto, scemare quella pessima abitudine.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dal Senatore Angioletti.

Art. 555 bis.

« Chiunque proferisce in pubblico bestemmie accompagnate da parole sconce o tali da vilipendere la divinità, e da recare oltraggio alla pubblica morale, è punito coll'arresto fino ad un mese. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

#### TITOLO IV.

##### DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA MORALE.

Art. 556.

« Chiunque mostra in pubblico nudità invereconde, è punito con l'arresto fino ad un mese. »

(Approvato.)

Art. 557.

« Chiunque si bagna all'aperto in acque esposte al pubblico, fuori dei luoghi e dei tempi stabiliti dall'autorità, è punito con l'arresto fino a quindici giorni. »

L'onorevole Senatore Tecchio propone di sopprimere quest'articolo; ma siccome le proposte di soppressione non si votano, metto ai voti l'articolo come fu proposto dal Ministero.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 558.

« § 1. Chiunque viene colto in istato di ubbriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico, può essere immediatamente tradotto e trattenuto negli uffici di pubblica sicurezza finchè l'ubbriachezza non sia cessata; e se questa non è accidentale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni.

» § 2. Con la stessa pena è punito chiunque abbia cagionata l'ubbriachezza altrui eccitandolo col mezzo di scommesse od altrimenti, ovvero con inganno.

» § 3. Se il colpevole è recidivo, ovvero è solito ad ubbriacarsi, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi. »

L'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe del § 2 fare un articolo distinto e separato.

Domando all'onorevole signor Ministro e alla Commissione se accettano questa proposta.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Faccio osservare che l'onorevole Senatore Tecchio aveva proposto questa divisione, pel caso che si fosse adottata la soppressione dell'articolo 557 testè votato.

Ora la questione è pregiudicata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 558 come è stato letto.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 559.

« Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, incrudelisce o senza necessità usa maltrattamenti contro animali, o li costringe a fatiche eccessive, è punito con l'ammenda fino a cento lire. »

L'onorevole Senatore Tecchio propone che dopo le parole *a fatiche* si aggiunga: *manifestamente*.

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta perchè quando si dice: *fatiche eccessive*, deve intendersi che siano manifestamente tali; l'aggiungere quest'avverbio è inutile e pericoloso.

PRESIDENTE. Perdoni. L'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe dopo le parole *a fatiche*, aggiungere: *manifestamente*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se l'eccesso della fatica imposta all'animale non è manifesto, il giudice non può condannare. Non è perciò il caso di fare la proposta aggiunta la quale potrebbe forse essere interpretata in senso restrittivo, si da ritenere che non vi sia reato se non quando trattisi di sevizie affatto straordinarie. È d'uopo lasciarne l'apprezzamento ai magistrati.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Anche la Commissione respinge l'aggiunta dell'onorevole Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con l'aggiunta, dell'avverbio *manifestamente*, proposta dall'onorevole Senatore Tecchio.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo, secondo il testo ministeriale per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo al

## TITOLO V.

### DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA PUBBLICA QUIETE.

Art. 560.

« Durante la notte e le altre ore stabilite dalla autorità, è vietato disturbare la quiete degli abitanti con clamori, canti, schiamazzi e suoni di campane o di altri strumenti; ed i contravventori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio vorrebbe che si mettesse per prima pena l'ammenda sino a lire cinquanta; e nel caso di recidiva, si aggiungesse l'arresto fino a quindici giorni.

Interrogo la Commissione e il signor Ministro se accettano questi emendamenti.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Tecchio, crede e con ragione, a mio avviso, che il punire sempre con la pena dell'arresto fino a 15 giorni, chiunque disturba la quiete degli abitanti con canti, schiamazzi, suoni ed altri rumori, sia troppa severità.

Chi non ha mai precedentemente commesso altri simili reati, e forse avrà contravvenuto senza punto riflettere al disturbo che cagionava, è abbastanza punito con una semplice ammenda. Propongo pertanto che l'ultima parte di quest'articolo sia modificato come segue: *ed i contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquanta, nel caso di recidiva si aggiunge l'arresto sino a quindici giorni*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti, così emendato:

Art. 560.

« Durante la notte e le altre ore stabilite dalla autorità, è vietato disturbare la quiete degli abitanti con clamori, canti, schiamazzi e suoni di campane o di altri strumenti; ed i contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire cinquanta; nel caso di recidiva si aggiunge l'arresto fino a quindici giorni. »

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 561.

« Chiunque esercita professioni o mestieri rumorosi od altrimenti molesti senza osservare le cautele e le condizioni stabilite dai regolamenti, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, e nel caso di recidiva, si può aggiungere l'arresto fino a quindici giorni. »

(Approvato.)

Art. 562.

« Chiunque, simulando disastri o pericoli non esistenti, o abusando di campane, tamburi od altri strumenti rumorosi o di qualunque mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico, richiama un concorso di gente, o mette in moto l'autorità o la forza pubblica, è punito con l'arresto fino ad un mese. »

L'onorevole Tecchio propone che alle parole: *fino ad un mese*, si sostituiscano le seguenti: *fino a tre mesi*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Lo accetta anche la Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Siamo al

## TITOLO VI.

### DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SICUREZZA DELLA VITA E DELLA INTEGRITÀ PERSONALE ALTRUI.

Art. 563.

« Commettono contravvenzione:

1. coloro che avendo lasciati materiali, legnami, botti, o mercanzie, o fatto o intrapreso scavi o fabbriche, ponti od armature di fabbriche, in luogo di pubblico passaggio, omettono di collocare i necessari segnali, ripari e fanali, ancorchè esista l'ordinaria illuminazione pubblica;

2. coloro che, senza averne legittimo incarico, spengono i fanali della pubblica illuminazione o quelli menzionati nel numero 1;

3. coloro che in luoghi abitati esplodono armi da sparo, mortaletti e simili, o lanciano pietre od altri corpi solidi;

4. coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia;

5. coloro che lasciano liberi o non custodiscono a norma dei regolamenti, animali pericolosi o feroci loro appartenenti, o affidati alla loro custodia; o che omettono di custodire e denunciare all'autorità casi che diano segni di idrofobia, a loro appartenenti od affidati;

6. coloro che, sia per il modo di attaccare animali ai carichi, o di formare, condurre, guidare i carichi stessi, sia col corso veloce di carri, vetture od altri veicoli, o di animali, espongono a pericolo l'altrui sicurezza personale;

7. coloro che, senza esserne capaci, dirigono cavalli od altri animali, sieno o no attaccati a carri o vetture, o li affidano a persone inesperte;

8. coloro che lasciano senza custodia in luoghi aperti, cavalli od altri animali attaccati a carri o vetture, o sciolti, e coloro che, pur essendo sui carri, o sulle vetture, non dirigono gli animali, o sono colti addormentati; o non lasciano aperto e sicuro il passaggio agli altri veicoli ed alle persone che si trovano sulla strada;

9. coloro che lungo le ferrovie, non osservando le prescrizioni emanate dall'autorità o dall'impresa, mettono in pericolo le persone o i convogli, salvo il disposto delle leggi speciali;

10. coloro che espongono od appendono a finestre o balconi cose non assicurate, che cadendo possono ledere, od anche semplicemente lordare le persone;

11. coloro che, con grida o colpi di frusta, aizzano o spaventano animali;

12. e in generale coloro che con fatti di qualsiasi natura hanno fatto sorgere il pericolo di danni personali, che potevano facilmente essere preveduti. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 564.

« 1. Le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente sono punite con l'ammenda e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

con l'arresto; le quali pene possono essere applicate anche separatamente. Nei casi preveduti nei numeri 6, 7 e 8, se il colpevole è cochiere o conduttore si aggiunge la sospensione dall'esercizio del suo mestiere.

» § 2. Qualora le contravvenzioni prevedute nei numeri 1, 8 e 10 siano state commesse in una locanda, il locandiere che, conoscendole o potendole prevedere, non le abbia impedito o fatte cessare, o non abbia usata sufficiente diligenza per impedirle o farle cessare, è punito con le pene stabilite per i contravventori. »

L'onor. Ministro di Grazia e Giustizia emenda il § 1 di questo articolo, aggiunge un § 2, e mantiene il § 2 del primo progetto, che così diventerebbe il 3.

Do lettura all'articolo, come è proposto dall'onorevole Guardasigilli.

« § 1. Le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente sono punite con l'ammenda e con l'arresto: queste pene possono essere applicate anche separatamente. La pena dell'arresto non può eccedere un mese, eccettochè nei casi indicati nei numeri 5 e 9.

» § 2. Il colpevole delle contravvenzioni prevedute nei numeri 6, 7 e 8, se è cochiere o conduttore, va pure soggetto alla sospensione dall'esercizio del suo mestiere.

« § 3. Qualora le contravvenzioni prevedute nei numeri 1, 8 e 10 siano state commesse in una locanda, il locandiere che, conoscendole o potendole prevedere, non le abbia impedito o fatte cessare, o non abbia usata sufficiente diligenza per impedirle o farle cessare, è punito con le pene stabilite per i contravventori. »

Chi approva l'articolo così emendato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 565.

« Chiunque adopera una caldaia, per macchine a vapore si fisse che mobili, nuove o ristaurate, prima che siano stati fatti gli esperimenti o sia stata data la licenza a tale effetto richiesti da leggi e regolamenti speciali o senza l'osservanza dei modi e delle cautele dai medesimi prescritte, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

(Approvato.)

Art. 566.

« § 1. Chiunque essendo obbligato alla con-

servazione od al ristauo di un edificio che, a giudizio dei periti delegati dall'autorità municipale, minaccia rovina, o in qualsiasi altra maniera è pericoloso per l'altrui sicurezza, non provvede a far cessare il pericolo, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta ed estendibile a cento lire.

» § 2. Chiunque nei casi preveduti dal paragrafo precedente, ha trascurato, malgrado la intimazione fattagli dall'autorità medesima, di riparare o demolire l'edificio, è punito con la ammenda maggiore di cento lire; e, ove la rovina sia accaduta, con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

» § 3. L'autorità giudiziaria può ordinare che le riparazioni siano eseguite a spese del contravventore ed a cura dell'autorità municipale. »

(Approvato.)

Art. 567.

« § 1. Se è rovinato un edificio, e la rovina è avvenuta per colpa, negligenza od imperizia dell'architetto, ingegnere, o capomastro, direttore o costruttore, questi sono puniti con l'ammenda maggiore di cento lire, e con la sospensione dall'esercizio della professione.

» § 2. La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o d'armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche e simili. »

L'onorevole Senatore Tecchio propone che in fine del § 1 di quest'articolo si aggiungano le parole: *salve le disposizioni degli articoli 382 e 383 di questo Codice.*

Prego la Commissione e il signor Ministro di dire, se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Il Governo non l'accetta, perchè la ritiene del tutto superflua. L'art. 567 contempla il solo fatto della rovina di un edificio, senza che sia avvenuto danno alle persone; è bene inteso che, se ne saranno rimaste morte o ferite persone, non si tratterà più di semplice contravvenzione, ma si dei delitti di omicidio o di lesione personale colposa previsti dai sopracitati articoli, perchè ne sarà stata causa l'imperizia o la negligenza dell'ingegnere, architetto o costruttore.

Osservo poi che il fare questo richiamo è non solo inutile, ma anche pericoloso, perchè indurrebbe forse taluno a credere che altre di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

sposizioni del Codice, le quali non pregiudichino all'applicazione dei detti articoli, solo perchè siasi ommesso di dichiararne salvo il disposto, debbano essere interpretate come derogative ai medesimi nei casi speciali da esse contemplati.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Metto prima ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio il quale vorrebbe che alla fine del § 1, dell'articolo 567 cioè dopo le parole: *dall'esercizio della professione* si aggiungessero le parole: *salvo le disposizioni degli articoli 382 e 383 di questo Codice*.

Chi approva questo emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 567 nel testo ministeriale.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 568.

« Chiunque, sebbene autorizzato a portare armi da sparo, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli o ad altre persone che non le sappiano usare, o le abbandona in luoghi in cui i fanciulli possano prenderle, o le porta cariche nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire. »

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Io domando: tutto questo articolo significa che debba essere punito colui che consegna ad altri queste armi, e, come pare nelle ultime linee, intende punire anche chi avendone il permesso porta le armi cariche per proprio conto? In questo secondo caso che cosa avverrebbe?

Avverrebbe che sarebbe punito colui che avendo ottenuto il permesso di portare il revolver, dovendo andare, poniamo, da Roma in una campagna vicina, non potrebbe portarlo in carrozza se è carico. Allora varrebbe meglio proibirne l'uso; allora sarebbe colpa anche tenere, come quasi tutti fanno, nella propria camera da letto un revolver per difesa propria; allora sarebbe colpa anche il difendersi con le armi acconsentite dalla legge; e questa è la ragione per la quale io ho fatta questa domanda.

PRESIDENTE. Domanda una spiegazione l'onorevole Gallotti?

Senatore GALLOTTI. Domando una spiegazione per sapere se tale disposizione si intenda per coloro che, avendone il permesso, tengono quest'arma e la portano carica nell'interno dei luoghi abitati e nelle vetture, perchè l'ultima parte dell'articolo dice: *o le porta cariche nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture*.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non avvi dubbio che l'articolo 568 comprende anche coloro che hanno la licenza di portare armi. Esso è diretto a prevenire il grave pericolo a cui dà luogo il portare armi cariche nelle vetture, o nell'interno dei luoghi abitati. Il colpo può partire accidentalmente, e ferire od uccidere i compagni di viaggio nella stessa vettura, o le persone che si trovino per via od alle finestre del paese.

E questo pericolo non cessa sicuramente, solo perchè chi ha l'arma carica indosso abbia il permesso di portarla. Egli ha d'altronde facile il mezzo di evitare la contravvenzione, scaricando l'arma, e attendendo a ricaricarla, sceso che sia dalla vettura od uscito dall'abitato, dove non può certamente occorrergli di farne uso.

Non parmi per conseguenza che si possa accettare il proposto emendamento.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Permetta il Senato che io dica che se si approva l'articolo significa che è proibito a tutti di tenere nella propria casa il revolver. Io vorrei che si fosse severi nello accordare la licenza di tenere armi; ma, lo ripeto, credo che vietare a chi ha il debito permesso di portar armi cariche nei luoghi abitati, è lo stesso che vietargli di difendere la propria vita, la propria borsa. A che gioverebbe la licenza del porto d'armi? Pensiamo alle conseguenze di questo articolo.

Ecco perchè io domandava che venga soppresso l'ultimo periodo dell'articolo.

PRESIDENTE. La spiegazione, onorevole Gallotti, l'ha avuta; fa ora una proposta speciale?

Senatore GALLOTTI. La dichiarazione dell'onorevole Commissario Regio non avendomi soddisfatto, propongo che si sopprimano nell'articolo le parole: *o le porta cariche nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

**PRESIDENTE.** Domando alla Commissione ed all'onorevole Ministro, se accettano questa proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione proporrebbe un emendamento. Accconsentirebbe a restringere questa sanzione al porto del fucile, perchè veramente, anche il cacciatore, quando ha terminata la sua caccia, non ha bisogno alcuno di rientrare nell'abitato con il fucile carico. Ma se uno tiene il permesso del porto della pistola, è chiaro che questo permesso lo ha sollecitato ed ottenuto per usare dell'arma a propria difesa; ma se quando esce di casa, è obbligato a scaricare la pistola, egli non sa più che farsi della licenza, che ha ottenuta.

Or dunque, qualora la proibizione venga ristretta al solo fucile, mi pare che l'onorevole preopinante debba essere soddisfatto.

Dichiaro questo in nome della Commissione: non so se il Governo lo accetti.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua proposta. Ma desidererei aggiungere un'altra cosa. Io vorrei che colui che porta il revolver abbia l'obbligo di metterlo al sicuro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo si è concertato colla Commissione ed accetta. Si potrebbe anche specificatamente indicare che parlando di vetture, non s'intende di comprendervi che le pubbliche, dove viaggiandosi in compagnia d'altre persone si verifica realmente il pericolo che si vuol prevenire. Quando taluno viaggia nella propria vettura privata, non ha vi ragione di vietargli di portare il fucile carico, purchè non lo porti e non lo tenga nell'interno dell'abitato.

L'articolo potrebbe dunque essere nell'ultima parte concepito come segue: *o porta fucili carichi nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture pubbliche, è punito coll'ammenda fino a 50 lire.*

**PRESIDENTE.** Rileggo adunque l'articolo, secondo la redazione così concertata:

Art. 568.

« Chiunque, sebbene autorizzato a portare armi da sparo, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli o ad altre persone che non

le sappiano usare, o le abbandona in luoghi in cui i fanciulli possano prenderle, o porta fucili carichi nell'interno dei luoghi abitati o nelle vetture pubbliche è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Passiamo al

## TITOLO VII.

DELLE CONTRAVVENZIONI  
CONTRO LA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA.

### CAPO I.

*Delle deturpazioni, dei guasti e degl'ingombri.*

Art. 569.

« § 1. Chiunque guasta, imbratta o deturpa pubblici monumenti od edifici, pubblici passeggi o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città, di terre o d'altri luoghi abitati, porte di città, barriere o lampioni, è punito, quando il fatto non costituisca reato di danneggiamento, con l'arresto fino a tre mesi.

» § 2. Chiunque guasta, imbratta o deturpa edifici privati di qualunque maniera, è punito, quando il fatto non costituisca reato di danneggiamento, con l'ammenda fino a cento lire. »

(Approvato.)

Art. 570.

« Chiunque ingombra od occupa il suolo pubblico o l'aria pubblica, senza la licenza della competente autorità, è punito, se il fatto non è preveduto da leggi speciali o da regolamenti locali, con l'ammenda fino a cinquanta lire. »

(Approvato.)

### Presentazione di due progetti di legge.

**MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

**MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.** Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, uno per l'approvazione della convenzione postale internazionale di Berna del 9 ottobre 1874 (*V. Atti*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

del Senato, N. 31) e l'altro per l'approvazione del trattato fra la Francia e l'Italia, inteso a determinare la frontiera nell'interno della galleria delle Alpi al Cenisio (V. *Atti del Senato*, N. 32.)

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione del Codice penale.

Siamo all'art. 571, di cui si dà lettura:

Art. 571.

« La disposizione dell'articolo precedente è applicabile altresì:

1. alle nuove costruzioni o alle semplici riparazioni di porte lungo le strade nazionali, provinciali e comunali, eseguite in modo che producano ingombro anche momentaneo;

2. all'apposizione di ferriate o di persiane sporgenti e non elevate dal suolo almeno due metri, a finestre che corrispondono sopra alcuno dei luoghi menzionati nel precedente numero 1. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone due emendamenti, cioè, al N. 1 di sopprimere le parole *di porte*, e al N. 2 di mettere una virgola dopo la parola *sporgenti*.

Accetano l'onorevole Ministro e la Commissione accetta questi emendamenti dell'onorevole Tecchio?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione li accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Li accetto.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo emendato:

Art. 571.

« La disposizione dell'articolo precedente è applicabile altresì:

1. Alle nuove costruzioni o alle semplici riparazioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali, eseguite in modo che producano ingombro anche momentaneo;

2. All'apposizione di ferriate o di persiane sporgenti e non elevate dal suolo almeno due metri, a finestre che corrispondono sopra alcuno dei luoghi menzionati nel precedente numero 1. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 572.

« Chiunque, in seguito all'intimazione dell'autorità competente, non taglia dai propri alberi i rami sporgenti sulla pubblica via, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, qualora il fatto non sia preveduto da leggi speciali o da regolamenti locali. »

(Approvato.)

CAPO II.

*Delle contravvenzioni ai procedimenti per prevenire i furti e scoprirli.*

Art. 573.

« § 1. I gioiellieri, gli orefici, gli argentieri e tutti coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose, gli stagnai, i calderai, i rigattieri, i ferravecchi ed altri commercianti di simil genere, sono obbligati a tenere un esatto e particolarizzato registro di tutti gli oggetti del loro commercio, che comprano o ricevono in pegno o in pagamento, in permuta o per vendere, sul quale debbono notare la quantità, la forma e i connotati dei medesimi ed il nome, il cognome, la condizione e il domicilio o la dimora di coloro da cui li hanno avuti.

» § 2. Il registro deve essere presentato all'autorità entro il giorno successivo all'acquisto ed anche a qualunque richiesta.

» § 3. Chiunque contravviene ad alcuno degli obblighi stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire; alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge l'arresto maggiore di un mese ed estendibile a tre, e la sospensione dall'esercizio della professione. »

A quest'articolo vi è un emendamento del Senatore Tecchio al § 2 del seguente tenore:

« § 2. Il registro deve essere presentato all'autorità entro il giorno successivo all'acquisto ed anche prima, a qualunque richiesta. »

Interrogo la Commissione e il Ministero se accettano questo emendamento.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non accetta quest'emendamento, il quale, anzicchè spiegar meglio, restringe la disposizione dell'articolo 573.

Se si dice che il registro dev'essere presentato il giorno successivo all'acquisto ed anche prima, a qualunque richiesta, sembra che la richiesta possa bensì aver luogo anche prima che siano scorse le ventiquattr'ore dall'acquisto medesimo, ma che il negoziante non sia tenuto a presentarlo quando nulla abbia comprato.

Ora, tale certamente non è il concetto dell'articolo; il registro dev'essere presentato all'autorità, semprechè questa stimi opportuno di esaminarlo, sebbene dalla data dell'ultima presentazione nessun'altra compra sia seguita; il che è detto in modo più esatto e chiaro colla locuzione usata nel progetto.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione si associa all'onorevole Commissario Regio.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio.

« § 2. Il registro deve essere presentato all'autorità entro il giorno successivo all'acquisto ed anche prima, a qualunque richiesta. »

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggerò l'articolo 573, secondo il testo ministeriale

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 574.

« Dalla disposizione dell'articolo precedente sono eccettuati gli oggetti che le persone ivi menzionate comprano dai fondachieri o dai fabbricanti o all'asta pubblica. »

(Approvato.)

Art. 575.

« Agli obblighi e alle pene, di che nell'articolo 573, sono pure soggetti gli esercenti di caffè, i locandieri, gli osti, i bettoglieri, gli stallieri o loro dipendenti, per tutte quelle cose che fossero loro date in pagamento, pegno o deposito da persone non conosciute nel luogo, o che essi conoscono per oziosi ammoniti, vagabondi, sottoposti alla vigilanza speciale della

polizia, o già condannati per reati contro la proprietà. »

(Approvato.)

Art. 576.

« § 1. Le persone indicate nei precedenti articoli non possono, senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, variare od alterare lo stato delle cose ricevute o venderle se non otto giorni dopo che ne hanno notificato l'acquisto o la consegna nei modi stabiliti negli articoli medesimi.

« § 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, e con l'arresto fino a tre mesi; il quale può essere esteso fino a sei mesi, quando nel registro sia stato falsamente indicato o mutato il giorno della consegna. »

(Approvato.)

Art. 577.

« Chiunque, avendo in buona fede ricevuto danaro o comperato cose provenienti da reato, venga a conoscere la loro illecita provenienza, deve denunciarle entro ventiquattr'ore ad un ufficiale di polizia giudiziaria, od agente di pubblica sicurezza del luogo; e, in caso di contravvenzione è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire. »

L'onorevole Senatore Tecchio fa la proposta di aggiungere in fine dell'articolo le parole: *alla quale può anch'essere aggiunto l'arresto sino a quindici giorni.*

Domando alla Commissione e all'onor. Ministero se accettano quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo accetta quest'aggiunta, perchè si tratta di una contravvenzione che si commetterà tanto più frequentemente, in quanto che il denunciare questi acquisti può far correre al compratore il pericolo d'andare perdente della cosa e del prezzo ad un tempo, quando si riconosca che essa era di sinistra provenienza.

È perciò necessario aggravare alquanto la pena, se si vuole che il timore di essa vinca quello del danno a cui può dar luogo la denuncia.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo coll'aggiunta

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

proposta dal Senatore Tecchio per metterlo ai voti.

## Art. 577.

« Chiunque, avendo in buona fede ricevuto danaro o comperato cose provenienti da reato, venga a conoscere la loro illecita provenienza, deve denunciarle entro ventiquattre ore ad un ufficiale di polizia giudiziaria, od agente di pubblica sicurezza del luogo: e, in caso di contravvenzione, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire, alla quale può anche essere aggiunto l'arresto fino a 15 giorni. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

## Art. 578.

« § 1. È vietato ai fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri artefici di vendere o consegnare a chiechessia grimaldelli, o di fabbricare per chiechessia, fuorchè pel proprietario del luogo o dell'oggetto a cui sono destinate, o pel suo rappresentante, da loro conosciuto, chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, o altri stampi o modelli.

« § 2. Chiunque contravviene al divieto contenuto nel paragrafo precedente, è punito con l'arresto maggiore di un mese. »

(Approvato.)

## Art. 579.

« § 1. I fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri artefici, prima di aprire, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, debbano assicurarsi che il richiedente sia il proprietario od il suo rappresentante.

« § 2. Chiunque contravviene all'obbligo di che nel paragrafo precedente, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese. »

(Approvato.)

## Art. 580.

« § 1. Chiunque è sorpreso avendo addosso chiavi false, alterate o contraffatte, grimaldelli, lime sorde, od altri strumenti atti ad aprire od a sforzare porte o serrature, od oggetti qualsiasi di travestimento, se non dimostra la legittima causa del possesso, è punito con l'arresto maggiore di un mese.

« § 2. Si applica l'arresto maggiore di tre mesi se il fatto è avvenuto di notte; ovvero

se il detentore degli oggetti suindicati è un mendicante, un ozioso ammonito, un vagabondo o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o un condannato per reato contro la proprietà.

« § 3. Gli oggetti sono sempre confiscati. »  
(Approvato.)

## Art. 581.

« § 1. I mendicanti, gli oziosi ammoniti, i vagabondi e coloro che sono sottoposti alla vigilanza speciale della polizia, che siano colti con travestimento, od in possesso di danaro, valori od oggetti non confacenti alla loro condizione, e di cui non sappiano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con l'arresto fino ad un mese.

« § 2. Gli oggetti sono confiscati. »  
(Approvato.)

## Art. 582.

« § 1. Il detentore di grano o di altri cereali, o di foglia di gelsi, o di olive, uva, castagne, ghiande, o legna, o di altri prodotti del suolo, in tal quantità ed in tali circostanze di luogo, di tempo e di persona, che ne rendano sospetta la provenienza, se non possiede o non lavora, a colonia parziaria o come affittuario, terre seminate, o boschive, o coltivate a gelsi, ulivi, viti o castagni, e se non giustifica il legittimo possesso dei prodotti medesimi, è punito con l'arresto fino ad un mese.

« § 2. I prodotti sono confiscati. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. L'articolo 582, come il Senato ha udito, è una lunga numerazione di prodotti del suolo; così il grano, gli altri cereali, la foglia di gelsi e di olive, uva; castagne, ghiande o legna; nomenclatura che mi pare affatto inutile, perchè quando è detto: *dei prodotti del suolo*, è detto tutto.

Io quindi, per semplificare l'articolo e per non dar luogo ai dubbi, che le lacune inevitabili anche nelle esuberanti nomenclature, potrebbero far nascere rispetto ai prodotti non specificati, proporrei che si dicesse semplicemente: *il detentore di prodotti del suolo di qualunque specie, ecc.*



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro di Grazia e Giustizia, questa redazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo l'accetta. Accetta pure l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio il quale non consiste che in una semplice trasposizione di parole.

Ravviso poi conveniente di fare a quest'articolo l'aggiunta di poche parole le quali impediranno che molti ritentori sospetti vadano impuniti. Secondo quest'articolo, non si applica la pena quando il ritentore possiede, o lavora a colonia parziaria o come affittuario, terre seminate, boschive, od altrimenti coltivate. Quindi qualunque individuo possenga un tratto di terreno fruttifero, per quanto si voglia tenue, andrà sempre esente da punizione, sebbene i frutti rinvenuti nella di lui casa eccedano di assai la quantità che lo stabile da lui posseduto sia atto a produrre.

Ora, gli è ciò appunto che accade bene spesso nelle campagne.

Questi ladri di prodotti del suolo posseggono d'ordinario un piccolo fondo, che hanno l'abilità di rendere tanto fertile da ricavarne il decuplo od il centuplo di frutti che non produrrebbe se fosse posseduto da un uomo onesto. Ad ogni sospetto che si elevi sulla legittimità della provenienza di quei prodotti, risponde il loro campicello. E se verrà adottato l'articolo come è concepito, il quale non dispone punto che la quantità dei prodotti debba corrispondere all'estensione delle terre, i detti individui che sono il flagello dei loro vicini, avranno sempre il mezzo di andare esenti da pena.

Credo perciò che convenga specificare che le terre siano *atte a procurare i prodotti ritenuti*.

Mereè quest'aggiunta se, p. es., si troveranno in casa di un individuo mille litri di grano, e si riconoscerà che dalle sue terre non ha potuto raccoglierne che cento, e non giustificherà il legittimo possesso della differenza, sarà ritenuto colpevole e punito.

PRESIDENTE. Non comprendo come questo possa stare coll'emendamento della Commissione.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Questa è la seconda parte.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Si potrebbe dire: *terre seminate, boschive o altre atte a procurare i prodotti ritenuti ecc.*

PRESIDENTE. La prego di scrivere l'emendamento e mandarlo al banco della Presidenza.

(*Il Senatore Eula, Commissario Regio, scrive e manda alla Presidenza il suo emendamento.*)

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come viene emendato dall'onor. Commissario Regio per metterlo ai voti.

Art. 582.

« Il detentore di prodotti del suolo di qualunque specie in tal quantità ed in tali circostanze di luogo, di tempo e di persona, che ne rendano sospetta la provenienza, è punito con l'arresto fino ad un mese, se non possiede, o non lavora a colonia parziaria, o come affittuario, terre seminate, o boschive od altre atte a procurare i prodotti ritenuti, e se non giustifica il legittimo possesso dei prodotti medesimi. »

Chi l'approva l'articolo così modificato, si alzi.  
(Approvato.)

Art. 583.

« § 1. Chiunque tiene bachi da seta o bestiame non essendo possessore o colono di terre idonee a nutrire i detti animali, nè affittuario o socio d'industria di un possessore delle medesime, e non può giustificare il legittimo acquisto dell'alimento somministrato, è punito con l'arresto fino ad un mese, ed è obbligato ad alienare o ridurre i bachi od il bestiame nel tempo stabilito dalla sentenza.

» § 2. Se il condannato non obbedisce nel suddetto termine alla fattagli ingiunzione, vi provvede l'autorità giudiziaria con l'alienazione al pubblico incanto. »

(Approvato.)

Art. 584.

« Chiunque, senza essersi prima procurato notizia della legittima loro provenienza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito oggetti, che, per la loro qualità, o per la qualità della persona che li offre, o per il prezzo richiesto od accettato, appaiono provenienti da un reato, è punito con l'ammenda fino a cento lire, e se il contravventore è una delle persone indicate nell'articolo 573 paragrafo 1, anche con l'arresto fino ad un mese. »

(Approvato.)

## CAPO III.

*Dei danneggiamenti e pericoli dell'altrui proprietà.*

## Art. 585.

« Chiunque, tenendo fornaci, macchine a vapore od altre officine od industrie, o accendendo, per qualsiasi motivo, fuochi in luoghi abitati o presso magazzini o depositi di materie combustibili od infiammabili, fa sorgere un pericolo d'incendio, è punito con l'ammenda maggiore di cento lire. »

(Approvato.)

## Art. 586.

« § 1. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, o negligenza, per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro qualunque, è punito con l'ammenda maggiore di cinquanta lire.

» § 2. In caso di recidiva, se il colpevole esercita un'arte o professione, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della medesima. »

(Approvato.)

## Art. 587.

« § 1. Commettono contravvenzione :

1. coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie nei giardini o nei recinti altrui, o contro porte, finestre o muri delle altrui case o ricoveri ;

2. coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro consimile riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via ;

3. coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei terreni altrui, non ancora spogliati affatto della raccolta ;

4. coloro che, corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami, hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui, o li hanno in qualunque modo resi inservibili.

» § 2. Il contravventore è punito con l'ammenda, e in caso di recidiva con l'arresto fino ad un mese.

» § 3. Per le contravvenzioni indicate nel

presente articolo, si procede soltanto a querela della parte offesa. »

A questo articolo sono stati proposti diversi emendamenti.

Comincerò col dar contezza al Senato delle modificazioni introdotte nel medesimo dall'onorevole Guardasigilli.

Egli propone che l'articolo sia modificato come segue:

« § 1, N. 2. Coloro che entrano nell'altrui fondo contro il divieto di chi vi ha diritto, ovvero senza licenza del medesimo, se il fondo è chiuso da muro, fossa od altro simile riparo, tranne il caso che per forza maggiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via.

» N. 3 e 4. *Come nel progetto.*

» § 2. Il contravventore è punito coll'ammenda, e nel caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi: se la contravvenzione è commessa da persona munita di sacco, carretto od altro arnese simile, oppure da più di cinque persone riunite, la pena è dell'arresto non minore di un mese.

» § 3. *Come nel progetto.* »

Il Senatore De Vincenzi propone la seguente modificazione.

« Al 3 comma, dopo le parole: « Coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa o da altro riparo.... » aggiungere le seguenti: e di cui sia vietato l'accesso per disposizione del possessore pubblicamente manifestata. »

Darò ora lettura di un emendamento del Senatore Tanari.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* La Commissione crede che l'emendamento letto dall'onorevole Presidente e proposto dall'onorevole Guardasigilli soddisfi già in parte alle esigenze dell'onorevole Tanari. Aggiungo però che per maggior precisione del dettato, la Commissione e il Ministero hanno concertato d'introdurre alcune altre lievi modificazioni a questi emendamenti dello stesso Guardasigilli.

E così al § 1 N. 2 dove dice: *coloro che senza licenza di chi vi ha diritto entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro consimile riparo,* levrebbe la parola *consimile*, e direbbe semplicemente: *o da*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

*altro riparo*, perchè veramente quella frase *consimile riparo* non si affa bene, specialmente alla fossa; d'altra parte, darebbe luogo a molte questioni la difficoltà di ben determinare se il riparo sia consimile alla siepe e alla fossa, o se ne diversifichi e in che modo.

Per togliere dunque tutte le questioni a questo proposito accettando propongo l'emendamento del Guardasigilli, che dove si legge presentemente *altro consimile riparo*, si scriva semplicemente *altro riparo*.

Al N. 3 poi dello stesso § 1 si sopprimerebbero le parole: *non ancora spogliati affatto della raccolta*.

E per verità comprenderà facilmente il Senato che dicendo: *commettono contravvenzione* coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei terreni altrui *non ancora spogliati affatto della raccolta*, si darebbe luogo a credere che quando i terreni sieno spogliati del tutto della raccolta sia lecito l'andare a spigolare nel fondo chiuso altrui senza la licenza del proprietario, lo che non è, e non può essere nel concetto del progetto di legge.

Queste sono le modificazioni che sono state introdotte nell'emendamento dell'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Sono dunque aggiunte agli emendamenti dell'onorevole Guardasigilli?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Sono state concertate con lui.

PRESIDENTE. E quanto agli emendamenti del Senatore Tanari, cosa dice? Ha risposto in parte; e sull'altra parte?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione attenderà di sentire se l'onorevole Tanari insiste o no, o se modifica le sue proposte.

Senatore TANARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TANARI. Secondo le dichiarazioni dell'onorevole Relatore della Commissione il Senato avrà perfettamente compreso che sopra alcuni punti siamo d'accordo, e per questi ringrazio la benevolenza che mi è stata usata tanto dalla Commissione come dall'onorevole Guardasigilli.

Sopra un punto però essenzialissimo non potremmo intenderci, ed è sul cancellare, come io desideravo che fosse fatto, il § 3 il quale mi pare tolga all'articolo tutta la sua efficacia,

tutta la sua utilità pratica. A me sembra veramente che se non si rendono di pubblica azione le disposizioni di quest'articolo, lo si priva della massima parte della sua utilità, in quanto che è troppo difficile che i proprietari vogliano e possano concorrere all'esecuzione di esse disposizioni con la loro azione privata.

Su questo punto, dico, non fui fortunato di ottenere la concordanza colla Commissione e col Ministro.

Io non insisterò certamente sulla mia esigenza, in quanto che ho veduto, che il Senato difficilmente accorda il suo voto a proposte le quali appunto non sono accettate dal Ministero e dalla Commissione. Però parendomi che realmente, nel modo come l'articolo è concepito, difficilmente nel fatto esso avrà quell'efficacia che tutti dobbiamo desiderare quando votiamo un articolo di legge, così io mi permetterei di proporre, anche facendo assegnamento sopra talune idee espresse ieri nella Commissione e sulle benevoli disposizioni che vi notai, una modificazione al § 3 in questo senso:

« Nel caso che il contravventore sia colto ed arrestato in reato flagrante il procedimento non può essere proseguito senza l'assenso della parte offesa. »

PRESIDENTE. Adunque l'onorevole Senatore Tanari propone che al paragrafo 3 si dica: « Nel caso che il contravventore sia colto ed arrestato in flagrante, il procedimento non può essere proseguito senza l'assenso della parte offesa. »

Quando saremo giunti al paragrafo 3 domanderò al Senato se appoggia o no questa proposta.

Prego l'onorevole Relatore della Commissione di avere la compiacenza di farmi conoscere quali sono le parole che propone di aggiungere al nuovo testo del Ministero.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Le mando scritte al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione procedendo per ordine:

Art. 587.

« § 1. Commettono contravvenzione:

1. coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie nei giardini o nei recinti altrui, o contro porte, finestre o muri delle altrui case o ricoveri; »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

Chi approva questo n. 1 del § primo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via; »

(Approvato.)

Si propone dal Senatore De Vincenzi che si aggiungano a questo numero 2 le parole: *e di cui sia vietato l'accesso per disposizione del possessore pubblicamente manifestata.*

Accetta il Ministero quest'emendamento?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non l'accetta non credendo che sia necessaria quest'aggiunta, bastando il dire che non si può entrar senza licenza, perchè a maggior ragione debba ritenersi punito l'accesso quando vi sia un espresso divieto, comunque manifestato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Vincenzi.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo il numero 2:

« 2. Coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, entrano nell'altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa, o da altro riparo, tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via; »

(Approvato.)

« 3. Coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei terreni altrui; »

(Approvato.)

« 4. Coloro che, corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami, hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui, o li hanno in qualunque modo resi inservibili. »

(Approvato.)

« § 2. Il contravventore è punito con l'amenda, e in caso di recidiva con l'arresto fino ad un mese. »

Senatore TANARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TANARI. Nella Commissione si rimase d'accordo che dal signor Ministro Guardasigilli sarebbe stato proposto alla sanzione del Senato un emendamento al paragrafo secondo.

PRESIDENTE. Qui havvi un emendamento del signor Ministro il quale ha modificato il paragrafo secondo in questo senso:

« § 2. Il contravventore è punito con l'amenda, e nel caso di recidiva con l'arresto fino a tre mesi: se la contravvenzione è commessa da persona munita di sacco, carretto od altro arnese simile, oppure da più di cinque persone riunite, la pena e dell'arresto non minore di un mese. »

• Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Al paragrafo terzo vi è l'emendamento del Senatore Tanari, inviato or ora alla Presidenza, che è in questi termini:

« Nel caso che il contravventore sia colto od arrestato in reato flagrante il procedimento non può esser proseguito senza l'assenso della parte offesa. »

Chi appoggia questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Domando al Signor Ministro e alla Commissione se accettano.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero comprende tutta la gravità dei motivi che hanno indotto l'onorevole Senatore Tanari a presentare il suo emendamento, e crede che possa, almeno in parte, meritare dal Senato favorevole accoglimento.

Il § 3 dell'art. 587 dispone che, pei reati ivi preveduti, non si può procedere che sulla querela della parte offesa.

Certo, ogni difficoltà verrebbe tolta e sarebbe largamente soddisfatto il voto dell'onorevole Senatore, se questa disposizione si cancellasse, e così i reati medesimi fossero annoverati fra quelli pei quali si può procedere d'ufficio.

Su questo punto però il Governo non potrebbe aderire. I fatti di cui si tratta non sono di tale gravità ed importanza da richiedere che si promuova l'esercizio dell'azione penale anche senza l'istanza della parte offesa, massime se si riflette che la contravvenzione, su cui ha in particolar modo l'onorevole Tanari insistito, non esiste se non quando l'entrata nel fondo altrui ha avuto luogo senza licenza del proprietario.

Come potrà il Ministero Pubblico procedere d'ufficio, se mancando la querela del danneg-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

giato, egli ignora se siasi spigolato nei suoi fondi contro la di lui volontà e non gli consta per conseguenza se siasi commesso un reato?

L'essere però la contravvenzione di azione privata a mio avviso, non dovrebbe formare assoluto ostacolo a che, quando il proprietario ha mosso lagnanza all'autorità od agli agenti della forza pubblica per i danni che si commettono nei suoi fondi, e se ha richiesto la tutela e la vigilanza, si autorizzino dalla legge gli agenti medesimi a procedere all'arresto dei contravventori che vengano colti in flagrante reato.

Nè può opporsi l'osservazione che trattasi di reato punibile, semprechè non siavi recidività, colla semplice ammenda. Su questo punto il Codice di procedura penale non distingue fra crimini, delitti o contravvenzioni. Un individuo colto in flagrante reato, qualunque ne sia la natura e comunque la pena applicabile sia soltanto pecuniaria, può essere arrestato.

La difficoltà sta piuttosto in ciò che qui trattasi di reato di azione privata. Se non si può far luogo a giudizio che sull'istanza della parte offesa, come può in difetto di querela procedersi all'arresto, mentre non si sa ancora se l'istruzione potrà essere proseguita, e se l'arrestato si abbia realmente a ritenere quale un contravventore?

L'emendamento proposto dal Senatore Tanari tenderebbe a superare questa difficoltà, e come ho detto, il Governo non sarebbe alieno dall'accettarne la sostanza.

Quando un individuo si è lagnato che i suoi beni sono danneggiati, che forme d'individui vi entrano prepotentemente prima ancora che ne sia tolto il grano mietuto, ed hanno così facile occasione e mezzo di appropriarsi quello già raccolto in covoni, in allora parmi che nell'interesse della proprietà fondiaria la cui efficace tutela è di pubblico interesse, si debbano autorizzare gli agenti della forza pubblica a procedere all'arresto dei contravventori, potendosi ritenere le istanze fatte dalla parte lesa agli agenti medesimi, come equivalenti a querela.

Senatore BORSANI, *Relatore*. In questa materia la Commissione si è trovata divisa in parità di numero.

Una parte della Commissione dissente dall'emendamento del Senatore Tanari, perchè ri-

tiene per questi reati che non possono essere puniti con tre mesi di prigionia, non vi sia luogo a procedere all'arresto dei prevenuti.

L'altra parte ritiene col Ministero che quando si tratta di prevenuti i quali siano non solamente nel tempo che la legge comprende nel concetto della flagranza di reato, ma colti nell'atto della esecuzione del reato, quest'arresto possa aver luogo a termini dell'articolo 65 del Codice di procedura penale, che ha per iscopo di prevenire il compimento o le conseguenze immediate del reato.

In questo stato di cose la Commissione non può che rimettersi al giudizio del Senato.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Desidero di aggiungere una semplice osservazione.

Avverto che il Senato ha adottato il paragrafo 2, quale fu emendato dal Ministero, e quindi anche in questo caso la pena va fino a tre mesi.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Vi sono taluni casi in cui il reato di cui si tratta non è passibile d'arresto, ma solamente dell'ammenda. L'arresto s'infligge soltanto in caso di recidiva; e veramente ciò che ha dato origine a questa disputa è stata la disposizione del paragrafo terzo, così concepito:  
« § 3. Coloro che senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei terreni altrui non ancora spogliati affatto dalla raccolta, ecc. »

Ora, per questi reati non si può andare mai fino all'arresto; e come volete dar facoltà agli agenti della forza pubblica di procedere all'arresto preventivo, quando il reato constatato non è passibile di questa pena?

Si è detto che, in caso di recidiva s'infligge l'arresto; ma tutto ciò suppone un giudizio, chè i recidivi non hanno scritto in fronte di esser tali.

Voi intanto date facoltà agli agenti della forza pubblica dell'arresto preventivo per tutti, siano o no recidivi. Ma vi ha di più, nell'articolo voi supponete il reato nei casi solamente in cui non vi sia il permesso di chi vi ha diritto. Ora, l'agente della forza pubblica non sa nulla di tutto questo (chè i permessi non si

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

danno sempre per iscritto, e per lo più sono verbali) arresta un individuo e lo conduce in prigione; ma ciò contraddice al sistema stesso che è stabilito dal paragrafo terzo, il quale sancisce, che quando vi è il permesso, non vi è contravvenzione. Supponete la possibilità del permesso, e lasciate facoltà all'agente della forza pubblica di arrestare l'individuo, e permettete quest'arresto anche quando il reato è punibile solamente con l'ammenda; tutto ciò sarebbe eccessivo.

Questi sono i motivi per cui una parte della Commissione non ha creduto di concorrere nell'avviso espresso dall'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'articolo che è stato citato dall'onorevole signor Relatore della Commissione ed a cui io pure avea già fatto cenno, risponde alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Errante.

Il Codice di procedura penale permette l'arresto in flagrante reato senza distinguere se questo sia punibile con pene restrittive della libertà personale, ovvero con pena pecuniaria; su di ciò non è possibile il dubbio. Ed è pur chiara la ragione di quest'ampia disposizione; allorchè un individuo è sorpreso mentre sta commettendo un reato, dovranno forse gli agenti della forza pubblica assistervi impassibili e lasciare che il colpevole lo consumi?

*Una voce*. Si fa il verbale...

Senatore EULA, *Commissario Regio*... Se le guardie chiamate sul luogo dalle lagnanze del proprietario non avessero diritto di arrestare i contravventori, il loro intervento sarebbe quasi sempre del tutto inefficace. Faranno bensì risultare del fatto per processo verbale, denuncieranno i colpevoli, ma intanto costoro continueranno a spigolare e a danneggiare il fondo, nè il giudizio successivo varrà a risarcirne il proprietario. L'arresto impertanto in simili casi è autorizzato come un mezzo necessario per impedire la consumazione del reato.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Siccome ho udito che uno degli onorevoli membri della Commissione parlò in di lei nome, così io sono in debito di dichiarare, quello che prima di me ha già dichiarato l'onorevole Relatore; e cioè, che la

Commissione prima di tutto non conta in questo momento che cinque membri, laonde non sarebbe neppure in maggioranza: d'altra parte essa è divisa di opinioni in questa questione.

Io appartengo a quella parte dei commissari presenti che aderiscono al voto del Ministero. Avendo anch'io qualche piccola proprietà nel luogo stesso dove l'amico mio, onorevole Senatore Tanari, ha la fortuna di possedere una grande proprietà, sono in grado d'assicurare il Senato, di mia scienza, che il provvedimento proposto è veramente necessario.

Sa ognuno di noi che la proprietà, minacciata oggi non tanto da strane dottrine, quanto da tendenze ed abitudini pericolose, merita la sollecitudine del legislatore. D'altronde i proprietari sono i più gravati; sono quelli a cui si ricorre più facilmente nei bisogni dello Stato: ed a me pare che l'emendamento del Senatore Tanari, saviamente appoggiato dal Ministro, meriti di essere accolto, o nella forma stessa, o in quell'altra migliore, che potrà essere suggerita alla sapienza del Senato.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Ha giustamente detto l'onorevole Senatore Borgatti, che la Commissione è scissa; non anch'io ho parlato a nome di tutti, ma della maggioranza della Commissione.

Dubito molto che, trattandosi di reato punibile con l'ammenda, ci possa essere un arresto preventivo. Ma in questo modo si è detto, si lascia commettere il reato? Niente affatto. La forza pubblica impedisce il reato da una parte, dall'altra stende il verbale, e dopo si farà il giudizio.

Questo, credo che sarebbe il modo più sicuro, più corretto e legale di agire in questa materia.

Ma si mette innanzi l'interesse della proprietà.

Si dice, i proprietari sono molto gravati, e debbono essere garantiti e difesi.

Sta tutto bene, ma bisogna sapere che in taluni paesi vi è l'abitudine secolare di spigolare, rastrellare e raspolare, ed è l'unico dritto che i proprietari consentino a' proletarii, sia pure che si voglia riguardare una tale consuetudine, come una contravvenzione al diritto di proprietà; ma qualunque legge che voi facciate non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

potrete mai estirpare queste abitudini che rimontano sino ai tempi patriarcali: il raccogliere le spighe che rimangono in un campo, che furono abbandonate dal proprietario, che verrebbero distrutte dalla pioggia e dal sole, non è stato mai creduto un reato, e per quest'uso non fu mai la società in pericolo. Ad ogni modo, è forse prudente consiglio che ciascuno nel proprio fondo dia o non dia facoltà di spigolare ecc., se non darà il permesso il proprietario potrà dire all'agente della forza pubblica tutte le volte che trova qualcuno a spigolare ecc.; fate un processo verbale, desidero che costui sia punito.

Se si tratta di furto, la legge lo punisce altrimenti; ma occupiamoci solamente di ciò che dispone il N. 3 di quest'articolo 587 che si riduce a spigolare, rastrellare o raspolare nei terreni altrui. Vi sembrano tali cose, atte a compromettere gl'interessi dei proprietari, e che una tale contravvenzione debba essere repressa così severamente?

A me sembra di no. Che cosa direste se vedeste prendere 8 o 10 di questi contadini, uomini, donne e fanciulli, e portarli in prigione a guisa di malfattori, per sapere poi, se il proprietario farà la querela, senza la quale non si potrà né procedere né condannare? Il proprietario dirà: io non intendo di muovere querela: e intanto questi poveri contadini saranno stati vari giorni in arresto, in omaggio d'un supposto dritto di proprietà offesa.

Ma al dritto di proprietà si potrebbe opporre, con più ragione, quello della libertà personale, più sacro d'ogni altro, in un popolo libero.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io mi associo alla opinione manifestata dall'onorevole Senatore Errante. Metto da parte la quistione se si possa procedere all'arresto in flagranza di un reato punibile colla semplice ammenda, e non credo che si troverà agente della forza pubblica che procederà all'arresto del contravventore, il quale, ammessa anche la dichiarazione di colpeabilità, deve pagare il reato con una semplice pena pecuniaria. A me consta che gli agenti della forza pubblica quando sorprendono in flagrante contravvenzione un individuo per un reato punibile con pena di polizia ed anche con

l'arresto, che è pena di polizia, si limitano a far verbale della seguita contravvenzione. Per me sarebbe arbitrario un arresto per una semplice contravvenzione massime quando non esiste reato che a querela di parte. Ma ripeto, checchè ne sia di questa quistione, non posso persuadermi della teorica che si mette in campo dall'onorevole Senatore Tanari, che cioè si debba elevare a reato di azione pubblica l'ingresso nel fondo altrui per solo oggetto di spigolare, quando vi è dissenso del proprietario.

Il dissenso del proprietario gli dà diritto a muovere querela, e secondo i casi particolari il giudice esaminerà se la spigolatura deriva da una consuetudine, o pure dall'arbitrio del proietario; ma senza la querela, come si potrebbe stabilire *a priori* il dissenso del proprietario? E gli agenti della forza pubblica nella stagione dei raccolti dei cereali si schiereranno d'intorno ai campi per trarre in prigione le turbe che pacificamente penetrano nelle terre nel fine di raccogliere gli avanzi del grano lasciato in abbandono sulla nuda terra dopo che il grano è stato mietuto e già riposto nelle aje?

E sono colpevoli queste turbe di donne, di fanciulli e di uomini non adatti al lavoro, che col frutto della spigolatura trovano provvidenzialmente per qualche mese di che sfamarsi? Mancherebbe quest'altra sorgente di reati di azione pubblica per popolare le prigioni di uomini sventurati, i quali altra colpa non hanno che quella di essere proletari! Se i socialisti dei quali giustamente si preoccupa l'onorevole Senatore Tanari, fossero dell'audacia delle turbe che penetrano nei campi per spigolare, si potrebbe sopprimere il Ministero dell'Interno.

Ed un'altra considerazione non deve sfuggire alla saviezza del Senato. L'esercizio della facoltà di spigolare nei campi è antico quanto è antica la Dea Cerere, e specialmente, dopo il regime feudale, il diritto di pascere, di far legna e di spigolare divenne una necessità.

Si può togliere all'uomo la vita, ma se lo lasciate vivere, egli per naturale istinto ha diritto ai mezzi di conservazione della propria vita. Ed è un mezzo di conservazione il diritto dei poveri di spigolare nei campi, poichè la spigolatura non pregiudica i diritti sacri dei proprietari.

Se voi togliete *a priori* il diritto di spigolare, si creerà una sorgente di odi tra il pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

letario ed il proprietario; e, nella supposizione di ovviare ad un male, ne creerete tanti da turbare la pace pubblica.

Perlocchè io sto fermo al progetto ministeriale che richiede la querela della parte per darsi luogo all'azione penale, poichè sonovi dei casi speciali nei quali il proprietario può aver giuste ragioni di doglianze; ma il proprietario che non ha il coraggio di querelare per un fatto che per se stesso non turba l'ordine sociale, non avrà certamente di che dolersi.

Il pubblico ministero non deve intervenire per spiare i passi di sventurati i quali levano la loro voce al cielo per un abbondante raccolto, ed aspettano come la manna degli ebrei quel giorno fortunato in cui possono pacificamente e col sudore della loro fronte raccogliere i miseri avanzi di quella derrata che marcirebbe senza alcun profitto del proprietario. Ma, ripeto, se qualche proprietario si creda lesa, muova una querela, ecciti lo zelo del pubblico ministero, e la magistratura gli farà giustizia. (*Segni d'approvazione*)

Senatore TANARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tanari.

Senatore TANARI. Io non entrerò punto in questa discussione che è tutta legale; io non ho fatto studi legali, e lascio alle persone competenti di dibattersi sopra questo terreno. Io faccio una sola osservazione, e cioè, che ho già posto in disparte la mia prima pretesa, che si facessero di azione pubblica queste contravvenzioni.

Quindi a me pare che su questo punto non si dovrebbe più parlare; avendo io per il primo abbandonato la mia tesi.

In quanto alle considerazioni che sono state fatte io mi permetto alcuni annotamenti.

Qual è il mio criterio principale? È questo: che se noi conserviamo quale è stato proposto nell'articolo del progetto il paragrafo 3, cioè se imponiamo come condizione *sine qua non*, che il proprietario sporga querela perchè abbia luogo un processo ed un'applicazione della pena, questo non avverrà e non può avvenire quand'anche il proprietario sia nella buona disposizione di fare atto di coraggio civile. E dico atto di coraggio civile, perchè realmente c'è coraggio a dar querela per un

danno che non si saprebbe mai ben precisare, contro gente che dopo la querela potrebbe danneggiarvi assai gravamente.

In quanto alla violenza, dirò che violenza almeno morale vi è sempre più o meno, e in alcune provincie soprattutto, dove le disposizioni un po' socialistiche di certe classi costituiscono già un pericolo per la proprietà, massime quando queste disposizioni si manifestano con atti assai gravi per se stessi, come per esempio coll'agglomerazione di centinaia di persone, (anche non campagnole) che vanno ad invadere i campi nella stagione della spigolatura. E che cosa può fare il proprietario in queste contingenze? Che potrebbe fare contro questa gente se anche avesse guardiani? Non può far nulla.

E questo avverrebbe sostanzialmente, cizandio nel caso di un solo spigolatore isolato o di uno che isolatamente fosse entrato nel fondo. Se il proprietario lo fermasse a rischio, bene inteso, di provocare un conflitto personale, e poi, preso il nome e gli altri connotati dell'individuo, sporgesse querela al pretore; questo chiama quel tale e gli contesta che è stato il tal giorno nel tale fondo, e quegli nega. Come proverà il proprietario che veramente quel desso era entrato a spigolare nel suo campo?

Bisognerebbe dunque che il proprietario camminasse sempre pei suoi possessi con 2 testimoni per il caso di incontrare qualcheduno in flagrante, a fine di potergli poi dare una querela utile.

Ci sono mille ragioni per dimostrare che l'esigenza del § 3 è soverchia, in quantochè non si possono nel fatto assodare quelle condizioni che sono necessarie a rendere la querela utile di effetti punitivi.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore TANARI. In quanto poi al dire che questa materia non è grave, che realmente la proprietà è poco lesa; io credo che sia lesa moltissimo e specialmente in talune località e in un senso d'interesse generale. Dico d'interesse generale, perchè un proprietario il quale sa d'essere quotidianamente soggetto alle intraprese di gente che si crede padrona di entrare nel fondo altrui e di prendere quello che capita alle mani, evidentemente si trattiene da una quantità di anticipazioni, di spese, di progressi nella sua industria agraria, con mas-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

simo svantaggio della società, più ancora che proprio.

Il proprietario, alla peggio, può talmente ordinare la sua azienda campestre, da tener conto delle imperfezioni dell'ambiente sociale in cui si trova posto, come tien conto della tempesta, degli uragani e delle accidentalità delle stagioni, e stabilire una tale organizzazione agraria, che gli assicuri ad ogni modo un reddito conveniente.

Ma chi scapita di certo è la società (massime se si tratta di società assai progredita) la quale ha bisogno che i possessi sieno al sommo produttivi e perfezionati pel maggior vantaggio sociale.

Io ho creduto di sottoporre queste osservazioni al Senato, perchè voglia tenerle presenti nella decisione che sarà per prendere sulla mia mozione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Mi duole di dover ritornare su questo argomento, ma poichè la cosa è assai grave, mi permetta il Senato che io aggiunga qualche altra osservazione.

L'onorevole Senatore Tanari si preoccupa, e giustamente, del danno che si arreca alla proprietà da uomini vagabondi ed audaci, i quali entrano nei campi sotto il pretesto di spigolare ma col proposito di danneggiarli ed anche di appropriarsi dei covoni. Ma in questo caso cangia la figura del reato, il quale non sarebbe una contravvenzione, ma un delitto.

Per vero, come ognuno ben ricorda, il Senato ha già votato il caso del *danneggiamento* sotto il titolo dei reati contro la proprietà, e nell'articolo 471 si è sancita la pena correzionale, contro coloro che in qualunque modo deteriorano gl'immobili altrui. E pure in questo reato è necessaria la querela della parte per darsi luogo all'azione penale. Se dunque un proprietario a cui è stato danneggiato un fondo deve avvanzar querela per aprirsi il procedimento penale contro il colpevole, con quanta logica poi e giustizia si vorrebbe elevato a reato di azione pubblica l'ingresso nell'altrui fondo pel solo fine di spigolare?

Nè dicasi dall'onorevole Tanari che bene spesso questi uomini audaci riuniti in comitiva entrando con violenza nei fondi e incutono timore agli stessi guardiani dei campi. Impe-

rocchè, quando concorrono gli elementi della violenza si rientra in un'altra figura di reato, che, compromettendo la pubblica sicurezza, è di azione pubblica.

Nè tema lo stesso onorevole Tanari dell'appropriazione dei covoni, perciocchè questo fatto costituisce per se stesso un furto qualificato, bastantemente punito dal Codice.

Perlochè non si deve confondere la spigolatura senza il consenso del proprietario del fondo, col danneggiamento della proprietà o col furto dei cereali, essendo reati, per la natura stessa delle cose, essenzialmente diversi.

Insomma, la spigolatura pacificamente esercitata, e secondo le consuetudini locali, viene considerata dalle masse come un benefico provvedimento di diritto divino, e creato pei poveri proletarii. Le consuetudini debbono essere rispettate, perchè sono potenti più che la legge, e non vorrei che pel timore esagerato di una lesione del diritto di proprietà si compromettesse la pubblica pace. Vietate la spigolatura negli Abruzzi, nelle Puglie, nella Basilicata e nelle altre provincie, e ne vedrete le funeste conseguenze. I proletarii saranno irreconciliabili coi proprietari, e non saprei se con questo provvedimento avrà a guadagnarvi la pubblica tranquillità bastantemente turbata in alcune provincie del Regno. Reprimete severamente i reati, mantenga il Governo a freno gli oziosi, vagabondi e gli audaci, ma si rispetti la sventura.

Senatore **BORGATTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **BORGATTI.** Non dirò che due parole.

L'onorevole Senatore Miraglia, tratto dalla sua naturale facondia, mi pare che sia uscito dai termini della questione, siccome venne posta fin da principio, e con molta precisione, dall'onor. Senatore Tanari, sia in seno della Commissione, sia in quest'Aula.

L'onorevole Miraglia ha parlato di povere donne, di vecchi cadenti, di fanciulli pezzenti ed affamati, che entrano nell'altrui campo per raccogliere le spighe abbandonate.

Ma, come comprenderà il Senato, io non posso restare sotto il peso di cotesto quadro patetico e compassionevole.

Se non si trattasse che di povera gente, che va a raccogliere le spighe abbandonate, non sarei io certo colui che dissentirebbe dalle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

nobili e caritatevoli inclinazioni dell'onorevole Miraglia.

Ma, nel caso accennato dal Senatore Tanari, si tratta di turbe di oziosi e malviventi, che penetrano, spesso con violenze e minacce, nell'altrui campo, e profittano della spigolatura o di altra consimile usanza campestre, per offendere e danneggiare in più modi l'altrui proprietà; senza che i coloni, e tanto meno i padroni stessi, trovino onde difendersi e aver soccorso dall'autorità pubblica per evitare quei danni, che, spesso, una volta avvenuti, non sono più riparabili.

E ben disse l'onorevole proponente che talune volte avviene che i proprietari, non trovando protezione né nelle leggi, né nella pubblica autorità, si appigliano al partito di abbandonare la migliore coltivazione, la coltivazione del grano, della canape, e simili, lasciando i terreni a prati ed a pascoli; locchè, se torna utile ai proprietari, non è certo utile all'interesse generale del paese.

A me pare pertanto che il Senato debba almeno riconoscere che la questione è grave ed importante. Se non siamo in grado di deciderla in questo momento, la si riservi ad un'altra seduta.

Della questione legale, come la chiama l'onorevole proponente, non mi occuperò, perchè ne ha già discusso quanto può bastare l'onorevole Commissario Regio. Mi basta sul fatto assicurare l'illustre Senatore Miraglia che egli è uscito dai termini della questione, perchè non si tratta di povera gente che entra nel campo altrui per raccogliere spighe od altri frutti e prodotti campestri, che diversamente andrebbero dispersi; si tratta invece di masse o d'individui mantenizionati, che non si tengono obbligati al rispetto della proprietà altrui, e contro i quali l'esperienza ha dimostrato che né il pubblico ministero, né la forza pubblica valgono a difendere sufficientemente i proprietari.

**PRESIDENTE.** Non facendosi altre osservazioni rileggo il paragrafo 3, secondo il testo ministeriale.

« § 3. Per le contravvenzioni indicate nel presente articolo si procede soltanto a querela della parte offesa. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Senatore Tanari.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La gravità della questione sollevata dall'onorevole Tanari parmi che risulti dal dissenso che si è manifestato nel seno della Commissione, e tra la Commissione medesima e il Governo, malgrado che sino a questo punto, e siamo la Dio mercé verso il termine, Ministero e Commissione abbiano sempre proceduto di pieno accordo. Io penso che la divergenza possa per avventura dipendere, più dalla formola che è stata presentata, che non dalla sostanza stessa della questione.

Ho inteso fare osservazioni, la quali mi hanno veramente persuaso che gli opponeati alla proposta dell'onorevole Tanari, mirano a certe difficoltà le quali non mi sembra che sorgano propriamente dal concetto della proposta medesima.

Ho inteso parlare di miseri e di sciagurati, ma veramente, come ha già osservato l'onorevole Borgatti, qui non è punto questione di questa infelice classe di persone; qui si tratta invece di tutelare la proprietà fondiaria, la quale pur troppo, lo sappiamo tutti, si trova in molte parti del Regno e quasi generalmente esposta a continui attacchi, a continui pericoli.

Non vi è dubbio che la disposizione, la quale facesse dipendere ogni procedimento dalla querela del proprietario e dalla querela data dopo che il fatto è stato consumato, riuscirebbe in moltissimi casi e quasi costantemente inefficace. Non è che manchi ai proprietari il coraggio di portare le loro querele all'autorità giudiziaria, ma manca ai proprietari la persuasione di riuscire nel loro intento. E la mancanza di questa persuasione, o Signori, dipende da ciò, che una volta che i contravventori di cui tratta l'articolo 587 che discutiamo, hanno invasa la proprietà senza la licenza del padrone, spesso anzi contro il divieto espresso, dopo che hanno compiuto quell'atto dalla legge condannato, colla massima difficoltà il proprietario può trovare i mezzi di prova legale.

Che ne avviene allora? Il povero proprietario si trova nella condizione di dovere, con suo dolore, sopportare il danno e la contrav-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

venzione che a suo pregiudizio sono stati commessi.

Nè dobbiamo credere che la proposta dell'onorevole Senatore Tanari spingerebbe il Ministero Pubblico o le altre autorità ad una sorveglianza continua e difficile della proprietà fondiaria. Questo mi è sembrato che supponesse l'onorevole Senatore Miraglia, ma io credo che, precisamente facendo quest'osservazione, l'onorevole Senatore Miraglia mostrasse di non aver bene afferrato l'intenzione dell'onorevole proponente. Questo è un affare che è rimesso tutto nelle mani delle guardie di sicurezza pubblica, delle guardie campestri e dei R. carabinieri.

Importa che questi vigili custodi della proprietà non abbiano le mani legate dalla legge, importa che sieno posti in condizione da poter impedire che si compiano queste contravvenzioni, che sono certamente una piaga e una desolazione della proprietà.

Quando adunque si riesca a concepire la formola della proposta del Senatore Tanari in modo che essa porga il mezzo alle autorità e soprattutto alla forza armata di accorrere al bisogno, di secondare le richieste che vennero fatte dai proprietari, di portarsi sopra quei luoghi dove più frequentemente si commettono queste trasgressioni e impedirle o almeno fornire all'autorità giudiziaria i mezzi di reprimere i contravventori, io credo che allora la proposta non incontrerebbe più oppositori, soprattutto in quegli onorevoli Magistrati che hanno preso parte a questa discussione.

Io inclinerei quindi a pregare il Senato di volere rimettere l'esame della proposta ad ulteriore studio della Commissione, poichè in questo momento essa non si trova in numero legale, e quindi non è in condizione di potere deliberare con quell'ampiezza di consiglio che la cosa richiede.

Stimo di tutta convenienza che in una questione di tale natura, la quale, ripeto, parmi dipendere più dalla forma che dalla sostanza della disposizione, la Commissione sia di nuovo chiamata ad esaminarla unitamente al Ministero e porto fiducia che, quando la questione sia sottoposta ad un nuovo esame, e la formola, soprattutto, che è stata proposta, venga attentamente esaminata, si possa riuscire ad un con-

veniente ed accettabile componimento per tutte le parti.

Raccomanderei quindi al Senato ed alla Commissione l'accettazione del rinvio dell'articolo, perchè esso venga sottoposto ad un nuovo ed accurato esame.

Senatore TANARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TANARI. Ho domandato la parola unicamente per ringraziare l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle idee manifestate al Senato con tanta eloquenza, che rispondono esattamente al mio pensiero, e per dichiarare che io non insisto punto sopra la formola da me proposta. La formola che il Ministero e la Commissione crederanno di concordare, purchè risponda veramente a quel concetto che l'onorevole signor Ministro ha tanto bene espresso, sarà per me accolta sempre con soddisfazione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta il rinvio?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Rimane adunque inteso che l'aggiunta al paragrafo terzo dell'articolo 587, proposta dal Senatore Tanari, sarà rimandata a nuovo esame della Commissione.

Passiamo ora alla

#### *Disposizione generale.*

Art. 588.

« Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale od a provvedimenti fatti da qualunque autorità nei limiti della sua competenza, sono punite con le pene di polizia, nella misura determinata nei detti regolamenti o provvedimenti speciali. »

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. La formola dell'art. 588 parte dal supposto che tutti i regolamenti di polizia municipale e gli altri analoghi provvedimenti fatti dall'autorità comunale ed anche provinciale portino l'indicazione della misura delle pene di polizia da applicarsi ai contravventori dei regolamenti medesimi.

Questo in fatto non è.

La mia esperienza di molti anni nei quali feci parte della deputazione provinciale, mi ha dimostrato che moltissimi regolamenti di polizia municipale non portano che una indicazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1875

generica, cioè che i contravventori saranno puniti colle pene di polizia, sancite dal Codice penale, senza che vi sia aggiunta alcuna specificazione circa la quantità e la qualità della pena comminata alle singole trasgressioni. Se ora si votasse l'articolo come è stato proposto, ne verrebbe che il giudice si troverebbe nella incertezza, non sapendo in che misura applicare la pena che il Codice vorrebbe si applicasse nella misura determinata dai regolamenti; mentre i regolamenti non contengono la supposta determinazione.

Io ne ho parlato testè privatamente col l'onorevole Commissario Regio, il quale convenne meco che quest'articolo merita di andare soggetto ad un maggiore esame, per cui preghe- rei il Senato affinché voglia trasmettere anche quest'articolo alla Commissione per vedere di studiarlo e redigerlo meglio, ponendolo d'ac- cordo con le disposizioni della legge comunale e dei regolamenti già approvati dal Governo.

Io quindi concludo domandando il rinvio dell'articolo alla Commissione per ulteriore esame.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Il Ministero non dissente dall'accettare il rinvio proposto dal l'onorevole Senatore Giovanola; e giacchè vi sono altri articoli che occorre esaminare, si aggiungerà ad essi anche questo.

**PRESIDENTE.** Arrivati a questo punto, dovremmo tornare indietro, essendo stati rimandati vari articoli alla Commissione per ulteriore esame; ma siccome la Commissione non ha ancora avuto tempo di concertare e proporre nuove redazioni, e alcuni articoli le sono stati rinviati oggi stesso, crederei opportuno di fare domani vacanza, affinché la Commissione avesse il tempo di studiare e proporre la redazione degli articoli ad essa rimandati.

Per queste ragioni, e perchè non abbiamo in pronto altri progetti di legge, ripeto la propo- sta di fare domani vacanza e che dopo domani si riprenda la discussione del Codice penale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io avrei prefe- rito che la Commissione avesse potuto radunarsi prima della seduta di domani, perchè questa avesse poi luogo: ciò si sarebbe potuto conseguire tenendo una seduta questa sera, op- pure domani prima della seduta pubblica, per esempio, a mezzogiorno; e se la Commissione fosse disposta ad accettare una riunione all'ora preindicata, io mi porrei a sua disposizione. Ove però la Commissione non fosse di questo avviso non mi opporrei all'espedito proposto dall'onorevole nostro Presidente.

**Senatore BORSANI, Relatore.** Domando la pa- parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore BORSANI, Relatore.** La proposta del- l'onorevole signor Ministro era già stata ven- tilata in seno alla Commissione, ma siccome alcuni membri della medesima hanno altre oc- cupazioni, e il lavoro è molto, non è sperabile nè possibile averlo pronto per domani all'ora della seduta, per cui si perderebbe una giornata inutilmente; mentre questo tempo che rimane libero potrà essere utilizzato dalla Commissione in guisa che, dopo la giornata di domani, si possa riprendere e continuare la discussione senz'altre interruzioni.

**Senatore LAMPERTICO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Lampertico ha la pa- parola.

**Senatore LAMPERTICO.** Per quel conto che il Senato stimasse di tenerne, credo mio dovere di assicurare che la Relazione sul progetto di legge che riguarda le Società e le Associazioni commerciali fu già fin da ieri consegnata alla tipografia e potrà essere distribuita domani.

**PRESIDENTE.** Siccome però il Regolamento del Senato prescrive, che le Relazioni devono es- sere distribuite almeno 48 ore prima che si apra la discussione, domani non potrebbe met- tersi all'ordine del giorno.

Si terrà quindi seduta pubblica venerdì pros- simo alle ore 2 pel seguito della discussione del Codice penale e degli altri progetti di legge che saranno all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).